

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo: occorre un'espressa ed autonoma domanda nei confronti del terzo chiamato

Qualora la parte non abbia inteso chiamare in causa un terzo come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore e non abbia fatto valere nei confronti del chiamato il medesimo titolo originariamente dedotto in giudizio, bensì un rapporto diverso, non si verifica l'estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo, occorrendo viceversa, a tal fine, da parte dell'attore, un'espressa ed autonoma domanda nei confronti del terzo chiamato.

Tribunale di Bari, sentenza del 15.7.2016, n. 3959

...omissis...

Fatto e diritto

Nel 1997 decedeva l'avv. zzzzzzz, che in vita era stato titolare di uno studio di consulenza contabile e fiscale ed aveva curato, fra l'altro, la contabilità dell'esercizio commerciale di zzzzzzz

I suoi congiunti (fra cui zzzz rinunciavano all'eredità.

Nel febbraio 1999 il padre del de cuius, zzzzzzzzzz revocava la rinuncia all'eredità.

Tuttavia dopo qualche mese anch'egli decedeva.

Il Tribunale di Bari dichiarava giacente l'eredità di zzzzzz giudizio dinanzi al g.d.p. di Bari zzzzzz chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 516,46 a titolo di compenso per l'attività svolta in favore del cliente da settembre 1996 a gennaio 1997.

Il convenuto si costituiva in giudizio e deduceva di aver versato la predetta somma zzzzzz (nipote del de cuius), di cui chiedeva ed otteneva la chiamata in causa a fini di manleva. In seguito eccepiva la prescrizione presuntiva del credito ai sensi dell'art. 2956 cod. civ..

La terza chiamata si costituiva in giudizio ed eccepiva – fra l'altro – la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 cod. civ..

L'adito g.d.p. rigettava la domanda e compensava fra le parti del spese del giudizio.

In motivazione il giudice di prime cure riteneva che la pretesa della Curatela non fosse provata; che l'obbligazione di zzzzzzzzsi è estinta per pagamento all'apparente creditore; che non emergeva alcuna "responsabilità" di zzzz; che, in ogni caso, il diritto dell'attrice doveva considerarsi estinto per prescrizione.

Contro tale sentenza la Curatela ha interposto appello, deducendo il difetto di legittimazione e d'interesse della terza chiamata ad opporre, in luogo del convenuto principale, la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2939 cod. civ.; il mancato (doveroso) rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal convenuto, per avere lo stesso dichiarato di non aver pagato alcunchè zzzzzzzz bensì ad un terzo estraneo al rapporto obbligatorio fra le parti originarie.

Entrambi gli appellati hanno resistito al gravame, eccependo il difetto di ius postulandi in capo alla Curatela e concludendo per l'inammissibilità od il rigetto dell'impugnazione.

All'udienza del 21.5.2015 lo scrivente ha formulato indarno una proposta di conciliazione della lite.

Indi all'udienza del 7.4.2016 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

L'appello è fondato nei confronti del convenuto principale.

L'esame complessivo del contenuto sostanziale dell'atto di impugnazione consente di ritenere che la Curatela lamenti la violazione dei principi regolatori dettati in materia di prescrizione presuntiva.

In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza di mandato difensivo poichè, in base al contenuto della procura rilasciata all'attrice, risulta che il giudice tutelare ha autorizzato la Curatela ad agire giudizialmente nei confronti di zzzzzzzz "anche nella fase dell'eventuale appello".

Quanto alla notifica della zzzz (verso la quale non risulta proposta alcuna domanda da parte della Curatela), la stessa è stata imposta da un'ineludibile esigenza di litisconsorzio processuale, onde non può porsi una questione di inesistenza in capo al difensore del relativo ius postulandi giacchè l'appellante ha mantenuto fermo l'ambito originario della lite.

zz

Mentre l'attrice ha convenuto in giudizio quest'ultimo al fine di conseguire il pagamento di un credito derivante da un contratto d'opera intellettuale concluso con l'avvzzzz ha chiamato in causa zzz allo scopo di ottenere una pronuncia statuente

l'obbligo della terza chiamata di restituire all'attrice quanto indebitamente percepito dal chiamante.

Dunque zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz non ha inteso chiamare in causa zzz come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attrice e non ha fatto valere nei confronti della chiamata il medesimo titolo originariamente dedotto in giudizio, bensì un rapporto diverso, onde non si è verificata l'estensione automatica della domanda attorea nei confronti zzzz occorrendo, viceversa, a tal fine, da parte dell'attrice, un'espressa ed autonoma domanda (nella specie mancante) nei confronti della terza chiamata (cfr., fra le tante decisioni di legittimità, Cass., sez. III, 21.10.2008, n. 25559; Cass., sez. II, 29.12.2009, n. 27525).

Invero, in primo grado, il convenuto formulò tardivamente – per quanto consta, nella comparsa conclusionale – l'eccezione di prescrizione presuntiva (Cass., sez. III, 4.1.2010, n. 18), di talchè la proposizione della stessa eccezione doveva ritenersi preclusa.

Di modo che, a fronte della documentazione contabile rinvenuta in sede di inventario, delle risultanze del registro Iva vendite del quarto trimestre 1996 del defunto (attestanti l'esistenza di un rapporto professionale fra l'avv. zzzzzz, avente ad oggetto il pagamento di un onorario periodico per prestazioni di natura fiscale), dell'interrogazione anagrafica ditte individuali (contenente l'indicazione dei dati fiscali del professionista e del cliente) e delle dichiarazioni testimoniali rese da zzzzzzz all'udienza del 7.11.2006 (la quale ha riferito di essere stata dipendente dell'avvzzzzzz essere a conoscenza di un rapporto di tipo professionale con *omissis* avente ad oggetto il pagamento di un onorario di Lire. 200.000 mensili), il cliente avrebbe dovuto provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa; ciò che non risulta avvenuto nella vicenda in esame. Anzi dalle pagg. 2 e 3 della comparsa di risposta depositata in primo grado da zzz desume chiaramente che il convenuto ha ammesso di essersi avvalso delle prestazioni professionali dell'avvzzzzzzzz, di aver concordato un compenso di Lire. 200.000 mensili per la tenuta delle scritture contabili e di essere debitore nei confronti di quest'ultimo della somma di € 516,46 per le prestazioni svolte nel periodo di tempo sopra indicato.

D'altra parte nel giudizio di prime cure il convenuto aveva, da un lato, contestato l'an della pretesa vantata dalla Curatela, deducendo al contempo l'inesistenza del proprio debito (per aver pagato all'avv. *omissis* il corrispettivo pattuito con zzzzzzzzha allegato circostanze incompatibili con l'operatività della medesima presunzione, avendo implicitamente ammesso di non aver estinto il diritto di cui l'avv. *omissis* era titolare, bensì di aver versato l'importo ad un soggetto estraneo al rapporto intercorso fra lui ed il professionista. Conseguentemente la sua (comunque tardiva) eccezione di prescrizione presuntiva doveva essere rigettata in virtù della disposizione dettata dall'art. 2959 cod. civ..

Nè il convenuto può legittimamente invocare l'effetto liberatorio previsto dall'art. 1189 cod. civ. in conseguenza del pagamento eseguito al creditore apparente. Ciò in quanto *omissis*, pur asserendo di aver agito in base al principio dell'apparenza giuridica, non risulta, comunque, aver fornito la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens" (Cass., sez. III, 3.9.2005, n. 17742).

I suesposti rilievi escludono la sussistenza di un concreto interesse (giuridicamente qualificato) di *omissis* ad opporre la prescrizione ex art. 1939 cod. civ., la cui eccezione non varrebbe, comunque, ad estinguere il diritto di credito azionato dall'attrice (Cass., sez. III, 9.4.2001, n. 5262). Tanto più che, nella specie, il debitore non risulta aver rinunciato alla stessa eccezione.

In definitiva, la valutazione globale di tutte le circostanze emergenti dagli atti di causa (esercizio di attività commerciale da parte zzzzzzz era necessaria la tenuta della contabilità ad opera di un professionista; il modesto compenso mensile per l'attività di consulenza rivendicato dall'avv. *omissis*; la documentazione contabile rivenuta in sede di inventario; le risultanze del registro Iva vendite relative al quarto trimestre 1996; le dichiarazioni testimoniali di zzzz la quale ha riferito di non ricordare se zzz pagato la somma per cui è causa; le ammissioni del convenuto rintracciabili nella sua comparsa di risposta; la mancata prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento) consente di ritenere provata l'esistenza del diritto di credito vantato dall'appellante.

Pertanto zzzè tenuto a corrispondere l'importo richiesto dalla Curatela, maggiorato degli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.

La regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio soggiace al criterio della soccombenza nel rapporto fra la Curatela e *omissis*. Invece sussistono giusti motivi ex art. 92 co. 2 c.p.c. – nella formulazione vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, applicabile *ratione temporis* – per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra l'appellante e la terza chiamata e fra zzzzzz

pqm

Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 9492/2007, depositata il 28.11.2007, proposto dalla Curatela dell'Eredità Giacente zzzz nei confronti zz, con atto di citazione notificato il 9.1.2008, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della zzz pagamento in favore della Curatela dell'Eredità zzzz della somma di € 516,46, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo; zzz al pagamento in favore della Curatela dell'Eredità *omissis* delle spese del primo grado, che si liquidano in complessivi € 230,00, di cui € 30,00 per esborsi ed € 200,00 per compenso professionale, oltre ogni accessorio di legge, nonchè al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 459,11, di cui € 59,11 per esborsi ed € 400,00 per compenso professionale, oltre ogni accessorio di legge; compensa interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio fra l'appellante e zzzzzzzzzz e fra quest'ultima e zzz